

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXV - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

7/2018



edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

La rilevanza del tentato adulterio

**Discriminazioni nell'accesso
al "bonus bebè"**

**I provvedimenti presidenziali
nella separazione e nel divorzio**

DIREZIONE SCIENTIFICA

Piero Schlesinger

Famiglia

Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento

Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni

Giovanni Bonilini



SUCCESSIONI E DONAZIONI

diretto da GIANCARLO IACCARINO

Il volume illustra: **il ruolo del notaio** nell'ambito delle successioni; gli **adempimenti notarili** successivi alla confezione del testamento; le formalità da osservare per la validità della donazione, anche a seguito della sentenza della Cass. n. 18725/2017; l'utilizzo della divisione nel **passaggio generazionale**; l'attività notarile nella **divisione giudiziale**; i rapporti tra gli **eredi** e le **banche**; le successioni e le donazioni nel **diritto internazionale privato**; i vantaggi della **rinuncia abdicativa** ai diritti di (com)proprietà; gli **aspetti fiscali**. Ampio spazio è dedicato alle problematiche relative alle provenienze donative e ai rimedi per superarle.

La Parte III è dedicata al passaggio generazionale dell'impresa, dove accanto al patto di famiglia, sono state analizzate e approfondite le clausole societarie di predisposizione successoria.

Il Trattato, frutto dell'impegno di un **gruppo di Notai di grande esperienza**, mette a disposizione del professionista uno strumento originale sia per avvicinarsi ai temi più rilevanti in materia di successioni e donazioni, sia per approfondire, in modo inedito e trasversale, gli stessi.

€ 170

Cod. 00217975





GIURISPRUDENZA

Legittimità

Separazione	Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384, ord. LA RILEVANZA DEL TENTATO ADULTERIO di <i>Stefania Pia Perrino</i>	637
		638
Amministratore di sostegno	Tribunale di Vercelli 19 febbraio 2018 LA CAPACITÀ DI DONARE DEL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE di <i>Alessandra Ambanelli</i>	647
		653

Merito

"Bonus bebè"	Tribunale di Treviso, Sez. lav., 9 febbraio 2018, ord. DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO AL BENEFICIO DEL PREMIO ALLA NASCITA <i>EX L. N. 232/2016: I GIUDICI DI MERITO SMENTISCONO L'INPS</i> di <i>Roberta Nunin</i>	661
		661
Infortunio a scuola	Tribunale di Bologna, Sez. III, 6 settembre 2017, n. 1929 MORTE DELL'ALUNNO NELLA SCUOLA CHIUSA E RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. di <i>Matteo de Pamphilis</i>	665
		675
Donazione	Tribunale di Roma, Sez. I, 6 giugno 2017, n. 11451 LA COINTERSTAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO NON INTEGRA SEMPRE UNA IPOTESI DI DONAZIONE INDIRETTA di <i>Valeria Restuccia</i>	687
		689

Osservatorio di giurisprudenza costituzionale

a cura di <i>Elisabetta Lamarque</i>	695
--------------------------------------	------------

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà</i>	701
---------------------------------	------------

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	705
--------------------------------	------------

OPINIONI

Competenza	RIPARTO DI COMPETENZE FRA TRIBUNALE MINORILE E TRIBUNALI ORDINARI di <i>Ferruccio Tommaseo</i>	711
Provvedimenti presidenziali	I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO: ALLA RICERCA DI UN'IDENTITÀ PERDUTA di <i>Filippo Danovi</i>	717

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO	737
---------------------------------------	------------

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Ma-nes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina
e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicina Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com

www.wolterskluwer.it

via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469
del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsoa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 – telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:

Wolters Kluwer Italia S.r.l. via dei Missaglia n. 97,
Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/ famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 230,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 460,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 215,00

MAGISTRATI e AUDITORI GIUDIZIARI

- sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.

Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso nel momento, senza pregiudicare la licitudine del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).

Dovere di lealtà coniugale

Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384, ord. - Pres. Giancola - Rel. Tricomi

È giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, per la scoperta della condotta del marito, consistita nella navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni extraconiugali. Siffatta condotta costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass., Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21657; Cass., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074; Cass., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 8862; Cass., Sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472; Trib. Taranto, Sez. I, 3 novembre 2016; Trib. Pordenone 25 ottobre 2016.
Difformi	Non si rinvengono precedenti difformi.

Omissis

Rilevato

che:

B.P. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da M.F.: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di Euro 600,00 mensili.

M.F., provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Considerato

che:

1.1. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell'escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell'interesse della famiglia, sulla ritenuta "assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del menage familiare da parte della sola moglie", in quanto - a suo dire - il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consigue agli obblighi nascenti dal matrimonio.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificità del motivo di appello redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c., rispetto alla statuizione di primo grado.

2.1. Secondo motivo - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri

appartamenti, all'insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente.

2.2. Terzo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. e art. 143 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); erronea valutazione dell'obbligo di coabitazione. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

2.3. Sul piano logico/giuridico l'esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo.

2.4. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte di appello ha escluso la violazione dell'obbligo di coabitazione ravvisando una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 c.c., da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione" (fol. 6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perché questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.

2.5. All'inammissibilità del terzo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell'autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze dedotte, peraltro, in modo generico - siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisività, sia per il contenuto intrinseco che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perché - come già chiarito - l'abbandono della casa coniugale è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.

3.1. Quarto motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente si duole che la Corte di appello nel determinare l'assegno di mantenimento per la moglie nella somma di Euro 600,00, oltre ISTAT, non abbia tenuto conto della breve durata del matrimonio (nemmeno un anno, così in ricorso, fol. 11); si duole altresì che sia stata considerato solo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita di Euro 3.000,00 e non anche la circostanza ammessa dalla stessa moglie di svolgere lavori in nero, la proprietà da parte di questa di automobili di grossa cilindrata, nonché la nuda proprietà di quote di immobili, oltre che l'intera proprietà dell'immobile ed altre potenzialità economiche a lei favorevoli, che il ricorrente illustra senza precisare se e quando siano state sottoposte al giudice del merito, così violando l'onere di autosufficienza.

Il motivo è inammissibile anche in quanto non coglie la ratio decidendi fondata, quanto al profilo della durata del matrimonio, sulla inconferenza di tale criterio - in quanto proprio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio - rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 156 c.c.; quanto al profilo delle possidenze immobiliari della moglie, sulla mancanza di specificità del motivo di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., tenuto conto dello stato di disoccupazione della stessa. La doglianza è inoltre volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

B.P., in ragione della soccombenza, è tenuto alla refusione delle spese del ricorso.

Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l'assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l'obbligo del soccombente di versare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le

spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità.

Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004, 16986/2006, 13760/2007, 11028/2009, 23007/2010, Sez. Un. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza.

Si dà atto, - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

La rilevanza del tentato adulterio di Stefania Pia Perrino (*)

La prima sezione della Suprema Corte ha affermato che la scoperta della ricerca di compagnie femminili sul web da parte del coniuge costituisce circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia dei coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale. Situazione che priva di rilievo causale il successivo abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei due coniugi.

La decisione offre l'occasione per una riflessione sul dovere di lealtà coniugale e, nel suo alveo, sulla rilevanza del tentativo di infedeltà, ai fini dell'addebito della separazione coniugale.

Il caso

Con l'ordinanza in commento, la I sezione civile della Suprema Corte rigetta il ricorso del marito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (1).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

La vicenda trae origine dalla scoperta, da parte della moglie XY, della ricerca di compagnie femminili sul web ad opera del marito XX.

(1) App. Bologna 26 novembre 2014, n. 2402, in www.iusexplorer.it.

La donna abbandona il tetto coniugale e, dopo tempo, è il marito a domandare la separazione giudiziale con addebito dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in ragione della violazione dei doveri coniugali di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte della moglie XY. A nulla rilevano - a parere del ricorrente - "le particolari abitudini del marito di ricercare compagnie femminili tramite internet". Infatti, nella propria ricostruzione, la crisi coniugale non sarebbe scaturita affatto dalla scoperta di tali "ricerche", bensì l'abbandono della casa avrebbe condotto ad una irrimediabile crisi del rapporto, quest'ultimo determinato, in precedenza, da una spiccata disaffezione coltivata dalla moglie nei confronti del marito.

All'esito del procedimento, il giudice di prime cure rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dal marito e dispone, a carico di quest'ultimo, il versamento di una somma mensile a titolo di contributo di mantenimento, tenuto conto della debolezza economica della moglie, più giovane ma disoccupata, incapace di provvedere al mantenimento di quel tenore di vita goduto in costanza del (seppur breve) matrimonio.

Proposto appello, in virtù dell'erronea valutazione dei presupposti per l'addebito della separazione da parte del giudice di prime cure, anche la corte territoriale conferma le determinazioni del Tribunale.

Dunque, il marito non ha efficacemente contrastato la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, secondo cui il volontario allontanamento della moglie dalla casa ha trovato la sua ragion d'essere nella scoperta, da parte della stessa, delle ricerche di nuove partner da parte del consorte. Circostanza, questa, "oggettivamente idonea" a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione.

Il marito insiste, però, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna.

Il ricorrente lamenta, tra gli altri motivi, la falsa applicazione degli artt. 151 e 143 c.c. e l'erronea valutazione del contenuto dell'obbligo di coabitazione. In particolare, persevera nel ritenere errato il convincimento della Corte d'appello circa il giustificato allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso. Secondo le argomentazioni del marito, la scoperta della navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di compagnie femminili non è di per sé idonea a giustificare l'allontanamento.

La Cassazione si pronuncia con l'ordinanza in commento e dichiara inammissibile il ricorso in tutti i suoi motivi.

Nel ragionamento della Corte si evidenzia come il ricorrente persiste nel lamentare la violazione del dovere di coabitazione, ma la corte territoriale si è mossa sulla base di argomentazioni ben diverse, ovvero ha ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie in virtù della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.c., da parte del marito.

L'infedeltà, anche se consistita nella ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, è circostanza tale da risultare oggettivamente idonea a compromettere la fiducia che la moglie riponeva nella devozione fisica e psichica del marito.

Si badi: non per le modalità di estrinsecazione della condotta, tali da arrecare nocimento all'onore ed alla dignità della moglie per il travalicamento dei limiti della riservatezza sociale, bensì come contegno "oggettivamente" frustrante della devozione e della fiducia che caratterizza il rapporto dei coniugi, ancorché consistita in un tentativo.

Dunque, una condotta che si è configurata come *idonea e diretta in modo non equivoco* a commettere infedeltà, ma che non è pervenuta al risultato sotteso per circostanza indipendente dalla sua volontà e, segnatamente, per la scoperta da parte della moglie.

Sul punto, la Cassazione riafferma acriticamente, ed il dato non è privo di rilievo come si vedrà nel prosieguo, quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bologna, che più esplicitamente statuisce la violazione del dovere di fedeltà: "a fronte della documentata ricerca tramite internet di relazioni extraconiugali da parte del marito (cfr. doc. Sub n. 3 fascicolo YY), alcuna prova è stata fornita dall'appellante - né se ne rinviene tra i documenti del suo fascicolo - che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia avvenuto ingiustificatamente, vale a dire in un momento antecedente alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà ex art. 143 cod. civ.".

La scure dell'inammissibilità colpisce anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso del marito contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna.

Il ricorrente sbaglia - secondo la Cassazione - nel ritenere che la durata breve del matrimonio (appena un anno) possa rilevare ai fini della previsione di un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente debole. Semmai la breve durata del vincolo coniugale può rilevare ai fini della

quantificazione del dovuto (2): segmento - quest'ultimo sì - terreno elettivo per la considerazione della durata del consorzio di vita matrimoniale.

Allo stesso modo, a nulla sono valse le argomentazioni circa lo svolgimento di lavoro in nero da parte della consorte o del possesso di auto di grossa cilindrata, di quote di immobili, di un intero palazzo e, ancora, di potenzialità economiche favorevoli: le asserzioni del marito ricorrente non hanno trovato alcun riscontro nella prova, o quantomeno, ancora una volta in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, non sono state puntualmente indicate al giudice le fonti di prova oggetto del proprio *iter* argomentativo.

In conclusione, non è stato possibile accogliere la domanda del marito di addebito della separazione alla moglie, poiché l'abbandono del tetto coniugale è stato ritenuto non "stigmatizzabile" bensì motivato da una oggettiva causa, idonea a destabilizzare l'equilibrio fiduciario intercorrente tra i coniugi.

Il ricorrente non ha puntualmente impugnato la sentenza della corte territoriale in ordine alla violazione del dovere di fedeltà coniugale ad egli ascritta e, pertanto, è posto un limite invalicabile per la Corte di Cassazione, costituito dal giudicato interno.

Per tale motivo, è immutabile la statuizione della Corte d'Appello di Bologna, secondo cui la convivenza era divenuta intollerabile già in epoca antecedente al comportamento improvviso della moglie.

Il dovere di lealtà coniugale

La pronuncia in commento è innegabilmente densa di temi, al centro dei più vivaci e controversi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali.

Prioritariamente, però, occorre soffermarsi sulla corretta lettura del provvedimento in punto di *circolanza oggettiva idonea a compromettere la fiducia dei coniugi*, al fine di meglio inquadrare i principi

(2) Così anche Cass., Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 1162, rv. 643354-01, in *Italgiure*. A completamento, si rammenta il recente arresto della Suprema Corte sul punto: la breve durata del vincolo non è di per sé rilevante, ciò che interessa è più propriamente la costituzione di un *consortium vitae*, in cui si è verificata la costituzione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Così Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 402, ord., rv. 647294 - 01, in *Italgiure*. Nella fattispecie, il matrimonio era durato 28 giorni e i coniugi non avevano mai instaurato un regime di convivenza.

(3) *Infra* par. II tentativo di infedeltà coniugale.

(4) Sulla natura dell'obbligo di cui all'art. 143 c.c. v. G. Iorio, *CORSO DI DIRITTO PRIVATO*, Milano, 2016, 902. F. Ruscello, *Istituzioni di diritto civile*, Bari, 2017, 789-790; P. Zatti, *Manuale di diritto civile*, Vicenza, 2015, 1232-1236.

(5) Per una ricostruzione storica dell'evoluzione della nozione di fedeltà coniugale v. P. Zatti, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da F. Rescigno, II ed., Torino, 1982, 33 ss. Sul punto si veda

enunciati dalla S.C., distorti dal clamore scaturito dalla diffusione mediatica del provvedimento. Si badi: nel caso in esame non assurge a "causa" dell'addebito della separazione il comportamento del marito, considerato fedifrago, dopo essere stato scoperto nel tentativo di individuare compagnie femminili sul web.

Più correttamente, nella vicenda oggetto di vaglio del Supremo Consesso è stato considerato non "stigmatizzabile", con la pronuncia di addebito della separazione, l'abbandono da parte della moglie della casa coniugale, causato dall'aver scoperto le "particolari abitudini" del marito, così testualmente descritte dalla corte territoriale nella pronuncia del 2014.

Sorprende certamente la connotazione fedifraga ascritta al tentativo di *online dating*. Ed ancor più stupisce la sua descrizione quale causa "oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione", citazione questa dell'*iter* motivazionale offerto dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna e che la Corte di cassazione si è badata bene dal fare propria (3).

Su queste affermazioni ci si vuole soffermare, al fine di rispondere ad un interrogativo emergente dalla lettura del provvedimento: *può costituire causa di addebito della separazione il tentativo di adulterio?*

L'interrogativo testé descritto impone una preliminare riflessione sui confini del dovere di fedeltà coniugale, un obbligo (4) che è andato innegabilmente ad evolversi nella continua ed attenta interpretazione dottrinale (5), successivamente destinataria dell'avallo giurisprudenziale.

Se in passato la violazione dell'obbligo di fedeltà si sedimentava nel più ristretto bacino riferito alle condotte adulterine caratterizzate da relazioni sessuali (6), dopo la riforma (7) del diritto

anche M. Dogliotti, *Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto*, in questa Rivista, 2016, 10, 879.

(6) Corte cost. 18 aprile 1974, n. 99, in *Giur. it.*, 1975, 13. Sul punto si veda A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, in Aa.Vv., *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1957, 367-419: l'A. è tra i primi a discutere criticamente del tradizionale approccio al dovere di fedeltà quale "grossolanità del non commettere adulterio", difatti per fedeltà egli coniava una definizione ampia che "non è soltanto quella sessuale, ma anche fedeltà nel senso più elevato, che consiste nel riservare al coniuge quel posto che si vuole chiamare di 'compagno di vita'"; F.D. Busnelli, *Il dovere di fedeltà*, in *Giur. it.*, 1975, 130, il quale descrive l'originaria interpretazione dell'infedeltà come legata ad "una concezione nudamente fisico sessuale".

(7) Cass., SS.UU., 23 aprile 1982, n. 2494, in *Dir. eccl.*, 1983, 2, 310; Cass., SS.UU., 3 dicembre 2001, n. 15248, in *Giur. it.*, 2002, 921 ss., con nota di F. Danovi, *Via libera delle Sezioni Unite alla scissione tra separazione e addebito*.

di famiglia più ampio (8) è diventato il raggio d'azione dei comportamenti "infedeli".

L'obbligo viene oggi più dinamicamente ritenuto "non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca" (9).

Questo consente di comprendere perché sia stata abbandonata l'angusta (10) connotazione dell'infedeltà come esclusiva sessuale, per avvicinare l'obbligo in esame al più dinamico dovere di "lealtà" (11), di "devozione" (12) dei coniugi, nonché di "sacrificio" delle proprie personali scelte ed ambizioni in favore di "quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda" (13).

La lealtà descritta s'incrina con la scoperta di particolari comportamenti, quand'anche non sia stata avviata o sviluppata alcuna relazione con soggetti terzi, purché

possano essere ritenuti "intollerabilmente lesivi dell'esclusività del vincolo matrimoniale" (14).

Si pensi, tra gli altri, ai casi in cui un coniuge si sottopone all'insaputa dell'altro a tecniche di procreazione medicalmente assistita (15). O, ancora, quando un rapporto si caratterizza per "un sentimento affettivo e solidaristico del tutto diverso da quello che di norma contraddistingue il rapporto tra un fedele ed il proprio padre spirituale" (16).

Si discute della cd. infedeltà apparente (17), distinta nei presupposti ed effetti da quella "reale" o "effettiva" (18).

L'interpretazione così offerta consente di affermare l'impossibile obsolescenza di questo obbligo, da qualcuno paventata, specie dopo la sua esclusione tra gli obblighi che caratterizzano le unioni civili, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, L. 20 maggio 2016, n. 76 (19).

(8) Sul punto si segnala l'illuminante contributo di U. Roma, *Fedeltà coniugale*: Nova et vetera nella giurisprudenza della Cassazione, cit., 1291, il quale descrive il procedimento di "espansione dell'ambito semantico del pregetto della fedeltà, operata prima in dottrina e recepita dalla magistratura", cui ha principalmente "contribuito la contestuale modifica della disciplina della separazione giudiziale".

(9) Cass., Sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287, Rv. 508116-01, in *Italggiure*. Così anche M. Dogliotti, *La separazione giudiziale*, in Aa. Vv., *Il diritto di famiglia*, Bonilini - Cattaneo (a cura di), I, Torino, 1997, 482. A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, in Aa. Vv., *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1957, 418: "consiste nel riservare al coniuge quel posto che si vuole chiamare di compagno di vita".

(10) A. Trabucchi, *Fedeltà coniugale e costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, 2, 314.

(11) G. Santoro Passarelli, Artt. 143-146 c.c., in Aa. Vv., *Commentario al diritto italiano della famiglia*, G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi (a cura di), Milano, 1977, 228 ss.; M. Paradiso, *I rapporti personali tra i coniugi*, II ed., 2012, p. 62: "il concetto di fedeltà non si esaurisce nell'obbligo di esclusiva sessuale, avvicinandosi piuttosto all'idea di lealtà, riferita certo primariamente all'altro coniuge, ma anche alla famiglia nel suo complesso investendo decisioni, impegni, scelte, incompatibili con la "fedeltà alla scelta familiare" e con il fine dell'instaurazione di una completa comunione di vita, fisica e spirituale"; F.D. Busnelli, *Significato attuale del dovere di fedeltà coniugale*, in *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Atti del convegno di studi svoltisi a Napoli in data 14-15 dicembre 1973*, Napoli, 1975, 273 ss.; così anche F. Ruscello, *Famiglia e matrimonio*, in P. Zatti, *Trattato di diritto di famiglia*, II ed., 1028 ss. Mentre di "lealtà alla scelta familiare" discute G. Corazza, *Adulterio platonico e addebitabilità della separazione*, in questa *Rivista*, 2014, 2, 144.

(12) Cass., Sez. I, 1° giugno 2012, n. 8862, in *Foro it.*, 2012, 7/8, 2037 ss., con nota di G. De Marzo, *Responsabilità civile endofamiliare. Le molte questioni aperte*. Discute di "impegno reciproco di devozione" S. Alagna, *Famiglia e rapporti tra i coniugi nel nuovo diritto*, II ed., Milano, 1983, 82-84.

(13) Cass., Sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 11, 1287, con nota di U. Roma, *Fedeltà coniugale: nova et vetera nella giurisprudenza della Cassazione*.

(14) C.M. Bianca, *Diritto civile. La famiglia*, VI ed., Milano, 2017, 47.

(15) S. Piccinini, *Fecondazione artificiale eterologa e disconoscimento della paternità*, in *Giust. civ.*, XII, 1995, 543: "Nel caso di

fecondazione artificiale eterologa senza il consenso ci si verrebbe a trovare infatti in una situazione assai simile a quella determinata dall'adulterio: nascita di un figlio che non deriva biologicamente dal marito e generazione conseguente ad un atto che viola i doveri di fedeltà"; M. Dogliotti, *Inseminazione eterologa e azione di disconoscimento: una sentenza da dimenticare*, nota a *Trib. Cremona 17 febbraio 1994*, in questa *Rivista*, 1994, 2, 185, discute di comportamento contrario ai doveri "derivanti dal matrimonio, che incide assai negativamente sulla comunione di vita dei coniugi e dell'unità stessa della famiglia". Di diverso avviso A. Cicu, *La filiazione*, in Aa. Vv., *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, IV ed., Torino, 1969, 100: "la non paternità presuppone necessariamente l'adulterio"; G. Ferrando, *Il "caso Cremona": autonomia e responsabilità nella procreazione*, in *Corr. giur.*, 1994, 5, 1002 ss.: "l'inseminazione eterologa non è assimilabile all'adulterio". Diversamente, l'aborto della moglie, senza il consenso del coniuge, può dare adito alla intollerabilità della convivenza con l'effetto di recidere *l'affection maritalis* ma non viola alcun obbligo coniugale. Per tali motivi, può giustificare la separazione dei coniugi ma non anche l'addebito della separazione alla moglie per la scelta abortiva. Così G. Casaburi, *Aborto della moglie senza il consenso del marito: non c'è causa di addebito per una separazione. Nota a Trib. Monza, Sez. IV, 26 gennaio 2006*, in *Corr. mer.*, 2006, 4, 490 ss.

(16) Trib. Milano 22 giugno 2012, in *pluris-cedam.utet.giuridica.it*.

(17) G. Corazza, *Adulterio platonico e addebitabilità della separazione*, cit., 144 ss.; U. Roma, *Fedeltà coniugale: Nova et vetera nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., 1290; L. Oliviero, *L'infedeltà virtuale. Italia e Francia a confronto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 2, 519.

(18) *Infra par.* Il tentativo di infedeltà coniugale.

(19) Per una critica, v. F. Gazzoni, *La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge*, in www.personaedanno.it, discute di una imbarazzante riserva mentale del legislatore dalla quale deriverebbe una bizzarra disparità di trattamento. Secondo l'A. la legge n. 76/2016 ha omesso il riferimento a tale obbligo non ritenendo più meritevole tutelare un anacronistico onore coniugale suscettibile di essere compromesso dal discredito sociale ingenerato dai pettigolezzi che al tradimento seguono ed aggiunge: "Questa imbarazzante riserva mentale legislativa comporta ora una bizzarra disparità di trattamento, perché la parte dell'unione, a differenza del coniuge, non potrà far valere l'errore, se l'altra si riveli sessualmente deviata (ad esempio, sadismo, masochismo, coprofilia, urolagnia, agonofilia, chelidolagnia,

In particolare, la desuetudine dell'obbligo è stata recentemente propugnata con il DDL 2253, arrestatosi all'esame della Commissione Giustizia del Senato della XVII Legislatura.

Il Disegno di legge propone la modifica dell'art. 143 c. c. e si condensa in un solo articolo: "All'articolo 143, comma secondo, del codice civile, le parole: "alla fedeltà," sono soppresse".

L'argomento della desuetudine sottende due distinte ragioni: da un lato, si sostiene che la sola violazione del dovere coniugale non assurge a causa di addebito della separazione, senza la prova della violazione e del nesso eziologico che lega l'infedeltà alla condizione di intollerabilità del rapporto coniugale (20). Dall'altro, si ritiene che la permanenza dell'obbligo nell'ordinamento italiano è incompatibile con la trasformazione della realtà, della società e dei rapporti tra i componenti della famiglia, al punto tale da portare - secondo i firmatari del ddl - alla sua esclusione dalla L. n. 76/2016. Nella relazione accompagnatoria al ddl si legge: l'obbligo di fedeltà è "un retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti tra i coniugi" (21).

Motivazioni, queste, che sembrano dimenticare la reale portata della lealtà che il matrimonio impone ai coniugi, come poc'anzi illustrato, e, al contempo, sembrano obliterare il carattere discriminatorio (22) della disciplina riservata alle unioni civili tra persone dello stesso sesso rispetto al vincolo matrimoniale, da ultimo

ipossifilia ed altro), così da rendere il rapporto sgradito e quindi impossibile, o presenti anomalie sessuali, intese come organiche o funzionali (ad esempio, *impotentia coeundi*)".

(20) Cass., Sez. I, 25 maggio 2016, n. 10823, in questa Rivista, 2016, 11, 1044-1049, con nota di G. Iorio, *Violazione dell'obbligo di fedeltà e addebito: il riparto, tra i coniugi, dell'onere probatorio*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 11, 1494-1500, con nota di F. Scia, *Onere della prova del nesso causale tra violazione del dovere di fedeltà coniugale e intollerabilità della prosecuzione della convivenza*; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923, rv. 647052-01, in *Italgiure*; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25966, rv. 642771-01, in *Italgiure*; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840, in *Foro it.*, 2007, 1, 138; Cass. 11 giugno 2005, n. 12383, in *Mass. Giust. civ.*, 2005.

(21) Per la consultazione del ddl 2253, anche detto ddl Cantini, dal nome della prima firmataria del disegno, Sen. Laura Cantini, sottoposto all'esame della Commissione Giustizia della XVII Legislatura, si rinvia al sito istituzionale, www.senato.it.

(22) Di un trasversale tentativo di differenziazione delle unioni civili dal matrimonio, discute E. Quadri, "Unioni civili tra persone dello stesso sesso" e "convivenze": il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete, in *Corr. giur.*, 2016, 7, 893.

(23) Per un'acuta riflessione sui decreti attuativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 v. G. Casaburi, *I decreti attuativi della l. 76/16 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Nota a Trib. Roma 2 febbraio 2016*, in *Foro it.*, 2017, 3, 1111-1124; S. Troiano, *Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19 gennaio 2017*, n. 5 (Prima Parte), in *Studium Iuris*, 2017, 9, 951-957; Id., *Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19*

confermata dalle recenti modifiche apportate dai decreti attuativi della L. n. 76/2016 (D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7) (23).

Ma ritorniamo alle condotte fedifraghe apparenti. Ebbene, non ogni atteggiamento apparentemente indicativo di condotte adulterine merita di essere automaticamente (e rigidamente) incluso nei confini dell'infedeltà: un simile comportamento, capace di ingenerare nel partner la convinzione di un tradimento della fedeltà reciproca, può semmai avere rilievo quando si è manifestato con una particolare carica lesiva (24) della dignità, dell'onore e della personalità morale dell'altro coniuge, ledendo quindi il "rispetto" (25) del coniuge.

In tali casi, anche se è ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale ed extraconiugale sia culminato in una relazione carnale o sentimentale e sia stato ingenerato nel consorte solo un plausibile sospetto di infedeltà, preme considerare i comportamenti tenuti dai entrambi i coniugi durante il matrimonio, le modalità con cui i coniugi hanno deciso di attuare gli obblighi coniugali (26) e - soprattutto - gli aspetti esteriori con cui è coltivata (la condotta) e dell'ambiente in cui i coniugi vivono" (27). Solo allora il comportamento può essere ritenuto in violazione dei doveri coniugali (28) e, se causale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, può costituire fondamento per l'addebito della separazione al coniuge apparentemente fedifrago.

gennaio 2017, n. 5 (Seconda Parte), in *Studium Iuris*, 2017, 10, 1124-1131. Per le aperture sistematiche rilevate dalla giurisprudenza di merito, v. Trib. Ravenna 22 novembre 2017, in *G.U.*, I Serie Speciale - Corte cost. 21 febbraio 2018, n. 8; Trib. Lecco 2 aprile 2017, con nota di M. Gattuso, *Il brutto pasticcio sul cognome dell'unione civile*, in www.Articolo29.it.

(24) L. Oliviero, *C'è post per tua moglie: internet, infedeltà e addebito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 10/2013, 938-948. L'A. lucidamente descrive il tentativo di infedeltà ed esclude l'addebito della separazione da esso conseguente: "se non si appalesa in alcun modo 'agli occhi dei terzi (come si legge in Cass. 3.1.1991, n. 26 (...), o almeno di alcuni terzi, non sembrerebbe avere la necessaria carica lesiva per far scattare l'addebito'" e ribadisce "sembra contare unicamente la platealità del gesto - verrebbe da dire lo 'scandalo'".

(25) Il procedimento di significazione del dovere di lealtà non può prescindere dalla tutela del "rispetto" coniugale: un dovere che è stato addirittura codificato dal legislatore francese nell'art. 212 del *Code Civil*. Il testo è reperibile sul sito istituzionale www.legifrance.gouv.fr.

(26) C.M. Bianca, *Diritto civile. La famiglia*, cit., 46-47: "occorre considerare che il matrimonio impone il rispetto della personalità del coniuge secondo il modello sociale della relazione coniugale".

(27) Cass., Sez. I, 13 luglio 1998, n. 6834, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 1518; Cass., Sez. I, 14 aprile 1994, n. 3511, in questa Rivista, 1994, 527, con nota di Servetti.

(28) Trib. Monza 9 dicembre 2015, n. 3031, in www.iusxplorer.it.